

DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019
21/2019/A

ANNULLAMENTO, IN VIA DI AUTOTUTELA, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
205/2018/A

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1049^a riunione del 22 gennaio 2019

VISTI:

- l'articolo 97 della Costituzione;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/90), recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 6-*bis*, 21-*octies* e 21-*nonies*;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità (di seguito: Regolamento del personale) e, in particolare, gli articoli 36 e 37;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A);
- le deliberazioni dell'Autorità 5 aprile 2018, 201/2018/A, 202/2018/A, 203/2018/A e 204/2018/A, recanti determinazioni in merito al processo valutativo del personale dell'Autorità, per l'anno 2017;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018 205/2018/A, recante “Promozioni nella qualifica di Direttore conseguenti agli esiti del processo valutativo 2017” (di seguito: deliberazione 205/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

VISTI INOLTRE:

- la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 5 settembre 2018;
- il parere reso dai Consiglieri giuridici in data 14 gennaio 2019.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36, comma 1, del Regolamento del personale, con riferimento ai dirigenti, stabilisce, tra l'altro, che le promozioni hanno luogo con decisione dell'Autorità, per la qualifica immediatamente superiore;
- l'articolo 37, comma 1, del Regolamento del personale, stabilisce, tra l'altro, che le promozioni alla qualifica di Direttore Centrale e di Direttore sono disposte dall'Autorità, rispettivamente tra i Direttori e i Direttori Aggiunti;
- con deliberazione 205/2018/A, il Collegio dell'Autorità, a conclusione del processo valutativo di tutto il personale per l'anno 2017 ha disposto, su proposta del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (DAGR) la promozione di quattro dirigenti dalla qualifica di Direttore Aggiunto alla qualifica di Direttore, con effetti giuridico-economici a far data dal primo maggio 2018, in base ai meriti e requisiti di professionalità e tenuto conto delle posizioni organizzative ricoperte;
- avverso la suddetta deliberazione 205/2018/A un dirigente dell'Autorità ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente, eccependo vizi di legittimità della procedura valutativa in questione e del relativo provvedimento conclusivo;
- il Collegio dei revisori dei conti ha rilevato, nella sua relazione del 5 settembre 2018, la sussistenza di un “*vizio procedurale*”, evidenziando un “*possibile conflitto di interessi*” di cui all'articolo 6-bis della legge 241/90 in capo al Direttore DAGR, proponente le promozioni in questione, il quale pur astrattamente legittimato dal combinato disposto della deliberazione 177/2015/A e dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, è risultato, poi, uno dei destinatari delle promozioni di cui alla deliberazione n.205/2018/A;
- i Consiglieri giuridici dell'Autorità, investiti della problematica dal Collegio dell'Autorità insediatosi il 30 agosto 2018, hanno anch'essi rilevato, con parere reso in data 14 gennaio 2019, il medesimo possibile “*vizio procedurale*” per conflitto di interessi nell'assunzione della deliberazione 205/2018/A, potendosi dedurre la violazione dell'articolo 6-*bis* della legge 241/90, come in effetti dedotto nel richiamato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impregiudicati lo stretto collegamento logico e funzionale tra il processo valutativo riguardante tutto il personale e il merito delle valutazioni effettuate con la deliberazione 205/2018/A;
- nel parere sopra richiamato, i Consiglieri giuridici hanno, altresì, segnalato con riferimento al rilevato vizio di legittimità della deliberazione 205/2018/A, la facoltà per l'Autorità di esercitare il proprio potere di annullamento, in via di autotutela.

RITENUTO CHE:

- le argomentazioni e motivazioni esposte nella relazione del Collegio dei revisori dei conti e nel parere reso dai Consiglieri giuridici evidenzino la sussistenza di elementi di un conflitto di interessi idoneo ad inficiare la legittimità della procedura e della conseguente deliberazione 205/2018/A per violazione dell'articolo 6-bis, della legge 241/1990 e, più in generale, del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- debbano trovare prioritaria tutela le esigenze di pubblico interesse inerenti alla legittimità e correttezza dell'azione e degli atti dell'Amministrazione, nella fattispecie, peraltro, già poste in discussione dal pendente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; nella fattispecie medesima, tali esigenze siano in grado di prevalere rispetto a quelle di tutela dell'affidamento dei privati alla certezza e stabilità degli effetti del provvedimento in questione;
- gli elementi emersi e le argomentazioni fornite dal Collegio dei revisori e dai Consiglieri giuridici supportino adeguatamente la decisione del Collegio a rimuovere il provvedimento viziato, esercitando, a tale fine, la potestà, di cui all'articolo 21-nonies, della legge 241/90, di annullamento, in via di autotutela, della deliberazione 205/2018/A;
- rispetto all'interesse dell'Autorità a rimuovere il provvedimento viziato non si configurino contrapposte posizioni di affidamento dei dipendenti destinatari delle promozioni di cui alla deliberazione 205/2018/A, poiché – come evidenziato dai Consiglieri giuridici nel loro parere – il presente annullamento d'ufficio interviene a pochi mesi dalla produzione degli effetti della deliberazione rimossa in autotutela, oltre che a seguito di una impugnativa della medesima deliberazione, in sede straordinaria, di cui era nota la proposizione

DELIBERA

- di annullare, in via di autotutela, la deliberazione dell'Autorità 205/2018/A;
- di dare mandato al Segretario Generale per le azioni a seguire;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini